

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FORUM ITALIANO CALCE

## **A) DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA - NATURA E SCOPO**

### **1 - Denominazione**

E' costituita, l'Associazione, denominata Forum Italiano Calce, di seguito denominata Associazione.

### **2 - Sede e durata**

L'Associazione ha propria sede legale in Bologna, via Bruno Tosarelli, 3.

L'Associazione può disporre di sedi locali e di recapiti decentrati, che potranno essere stabiliti con delibera di assemblea ordinaria, tali delibere non saranno considerate modifiche del presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata salvo le cause di estinzione previste dall'art. 27 del Codice Civile. e potrà essere sciolta con le modalità di cui al successivo art. 19.

### **3 - Scopo**

L'associazione non ha fini di lucro, e persegue lo scopo di promuovere, per il bene pubblico, lo sviluppo di esperienza e conoscenza nell'impiego della calce in architettura, nell'arte e nel restauro.

### **3 bis - Modalità e strumenti per il perseguimento dello scopo associativo**

Per il perseguimento del proprio scopo l'Associazione potrà fra l'altro:

- favorire e organizzare scambi, incontri, tavole rotonde, convegni, seminari, dibattiti ecc. anche interdisciplinari sui temi di interesse specifico;
- curare e gestire un portale internet come luogo di incontro, scambio, divulgazione, informazione;
- curare edizione e redazione di pubblicazioni (sia on-line che off-line), a carattere divulgativo sui temi di interesse specifico;
- organizzare (in proprio o per conto di terzi) corsi e stages di formazione ed incontri tecnici anche tramite sistemi on line;
- incoraggiare e promuovere studi e ricerche attinenti ai propri fini;
- partecipare ad associazioni od enti aventi scopo analogo od affine al proprio;
- attuare forme di collaborazione con altri enti pubblici e privati, nonché affiliarsi ad altri enti ed organizzazioni, purché non abbiano scopo di lucro;
- esercitare attività sussidiarie e complementari alle precedenti purché, in caso si tratti di attività ritenute commerciali dalla normativa fiscale vigente, esse siano assolutamente secondarie ed accessorie alle attività istituzionali e siano comunque svolte senza scopo di lucro.

Per finanziare la propria attività l'Associazione potrà raccogliere fondi e ricevere contributi per mezzo di sottoscrizioni, donazioni ed ogni altra forma di reperimento di fondi consentita dalla Legge.

Essa potrà inoltre, sempre per il perseguimento del proprio scopo, effettuare donazioni e corrispondere contributi ad organismi pubblici e privati senza scopo di lucro.

## **B) SOCI**

### **4 – Diritti spettanti a tutti i soci**

Esistono più categorie di soci dell'associazione, a seconda delle diverse modalità di partecipazione e interazione.

A parte tali diverse modalità, fra i soci maggiorenni non esiste alcuna differenza per quanto riguarda diritti e doveri connessi a tale qualifica. In particolare:

- tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione
- nelle Assemblee ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto, secondo quanto stabilito, in tema di imprese cooperative, dall'art. 2532, secondo comma, cod. civ.
- ogni socio maggiorenne, o che lo sarà al momento della possibile nomina, ha diritto di proporre la propria candidatura a qualsiasi carica sociale.

### **5 - Procedura per l'ammissione dei soci e durata della qualifica di socio**

Sono ammessi ad assumere la qualifica di soci coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione nonché coloro che, fattane richiesta, ottengono il parere favorevole dell'Assemblea dei soci, che su tale argomento delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Il Regolamento dell'Associazione potrà stabilire che la qualifica di socio venga attribuita provvisoriamente da un altro organo dell'Associazione, ovvero da una o più persone di ciò specificatamente incaricate dal Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte della prima Assemblea successiva.

In caso di mancata ratifica, dovranno essere restituite all'iscritto le quote da esso eventualmente già versate.

Il socio mantiene tale qualifica dal momento dell'iscrizione al termine del periodo per il quale è in regola con il pagamento delle quote a suo carico.

### **6 - Categorie di soci**

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 per quanto riguarda i diritti connessi alla partecipazione alla vita dell'Associazione, sono stabilite le seguenti categorie di soci:

a) ordinari; b) sostenitori; c) studenti.

Qualora l'Associazione organizzi tipologie di eventi che fossero destinate ad altre categorie di persone potranno essere istituite, con delibera del Consiglio Direttivo, altre classi di soci ordinari; tale operazione non sarà considerata modifica del presente Statuto.

### **7 - Quote di partecipazione all'Associazione**

Il Regolamento stabilisce sia l'importo che i termini e le modalità di pagamento delle quote e dei contributi a carico dei soci; tali quote e contributi potranno essere così determinati:

a - una quota una tantum, da corrispondersi al momento dell'iscrizione, che dovrà essere versata nuovamente qualora il socio non versi la quota annuale per almeno due anni consecutivi; tale quota non potrà in alcun caso essere oggetto di trasferimento;

b - una quota annuale, da corrispondersi al momento dell'iscrizione ed entro un mese da ogni successiva scadenza della stessa

c - un eventuale contributo aggiuntivo per l'utilizzo di specifiche strutture o per l'adesione a specifiche iniziative, da corrispondersi prima dell'utilizzo di tali servizi.

I termini sopra indicati sono tassativi; in particolare il mancato rispetto del termine di cui alla lettera "b" comporta la perdita automatica della qualifica di socio ordinario.

Il Consiglio direttivo potrà attribuire, a suo insindacabile giudizio, la qualifica di socio onorario; tale qualifica ha durata annuale ed esenta il socio dal pagamento delle quote iniziale e periodica (di cui in precedenza ai punti "a" e "b"), attribuendogli tutti i diritti dei soci ordinari.

#### **8 - Obblighi dei soci e sanzioni a loro carico**

I soci sono tenuti:

- al rispetto dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione, nonché delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- al versamento delle quote e dei contributi a loro carico.

A carico del socio che non abbia rispettato gli obblighi di cui al comma precedente, oppure abbia in qualunque modo arrecato danni morali o materiali all'Associazione, potranno essere presi dal Consiglio direttivo, a maggioranza semplice dei presenti, i seguenti provvedimenti, che saranno immediatamente operativi e saranno appellabili solamente di fronte all'Assemblea dei soci:

- richiamo verbale o scritto
- sospensione, per un tempo definito ovvero fino alla rimozione della causa del provvedimento o all'indennizzo del danno, secondo quanto sarà stabilito nel provvedimento stesso
- espulsione, nel qual caso sarà facoltà del Consiglio direttivo decidere sulla eventuale riammissione, restando quindi esclusa la possibilità di ammissione provvisoria previa successiva ratifica dell'Assemblea di cui al secondo comma dell'art. 5.

### **C) ORGANI E STRUTTURE**

#### **9 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente. Il Regolamento potrà stabilire che la contabilità dell'Associazione ed il bilancio predisposto dal Consiglio direttivo vengano controllati da uno o più Revisori, stabilendo le modalità di tali controlli e le responsabilità dei Revisori.

Tale norma regolamentare non sarà considerata modifica del presente Statuto.

#### **10 - Assemblea dei soci, partecipazione e convocazione**

L'Assemblea dei soci è organo sovrano dell'Associazione; hanno diritto di parteciparvi tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, purché maggiorenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può delegare a partecipare all'Assemblea qualsiasi altro socio, compresi i componenti del Consiglio Direttivo; ogni socio non può essere portatore di più di venti deleghe.

L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. Essa viene convocata dal Presidente di sua iniziativa o su istanza di almeno un quinto degli aventi diritto a parteciparvi; in quest'ultima ipotesi la convocazione è atto dovuto.

La convocazione deve avvenire a mezzo e-mail, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, nonché mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito Internet dell'Associazione; tale avviso deve rimanere pubblicato ininterrottamente per i trenta giorni precedenti la data dell'Assemblea.

#### **11 - Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, nel periodo che va dal 1 aprile di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo. Essa:

- delibera e ratifica l'ammissione dei nuovi soci;

- 
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
  - approva il Regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, nonché le modifiche dello stesso;
  - approva il bilancio consuntivo nonché, ove sia stato predisposto, il bilancio preventivo;
  - sceglie, ove il Regolamento si sia avvalso della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 8, i Revisori della contabilità e del bilancio.

L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

## **12 - Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria ha competenza esclusiva per i seguenti argomenti:

- modifiche dello Statuto;
- scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Essa delibera inoltre sugli argomenti eventualmente demandati alla sua competenza dal Regolamento; in tal caso lo stesso Regolamento potrà fissare particolari modalità ed eventuali particolari quorum costitutivi e deliberativi.

L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione provvede anche alla nomina del Liquidatore ed alla fissazione dell'eventuale compenso per lo stesso.

## **13 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, scelti dall'Assemblea fra i soci al momento dell'elezione che hanno avanzato la propria candidatura; essa può fissare un compenso per i membri dello stesso, anche differenziato in virtù delle mansioni da ognuno di essi svolte.

I membri del Consiglio, salvo diversa delibera dell'Assemblea che stabilisca una durata inferiore, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Consiglio direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

Viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi, a mezzo e-mail, da inviarsi almeno otto giorni prima. Anche in mancanza di formale convocazione si riterrà regolarmente convocato con la presenza di tutti i consiglieri.

È ammessa la possibilità di tenere le riunioni del Consiglio per teleconferenza, come pure la possibilità di prendere delibere con votazione per fax o e-mail..

Costituiscono compiti del Consiglio direttivo:

- redigere i programmi dettagliati dell'attività dell'Associazione, sulla base delle direttive dell'Assemblea;
- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- irrogare le sanzioni nei confronti dei soci, nonché decidere sulla riammissione di soci espulsi;
- attribuire specifici incarichi a propri membri, singoli o riuniti in un Comitato esecutivo, stabilendo gli eventuali compensi e rimanendo comunque responsabile direttamente per il loro operato;
- predisporre il Regolamento ed il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre, qualora ne ravvisi l'opportunità, il bilancio preventivo;
- stipulare gli atti ed i contratti di ogni genere relativi all'attività dell'Associazione;
- curare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; le operazioni di gestione straordinaria dovranno essere dettagliatamente illustrate e motivate nel corso della prima Assemblea successiva.

Salvo diversa deliberazione tutti i membri del Consiglio avranno poteri di firma disgiunta per l'ordinaria amministrazione, mentre per le operazioni di straordinaria amministrazione sarà necessaria una specifica delibera a maggioranza che conferisca il potere di firma, per uno specifico atto, ad uno dei consiglieri.

In caso di cessazione dall'incarico, per dimissioni o altre cause, di uno o più consiglieri:

- se rimane in carica la maggioranza dei consiglieri, essi provvederanno alla nomina dei sostituti, che decadranno dall'incarico unitamente ai consiglieri nominati dall'assemblea

- se non rimane in carica la maggioranza dei consiglieri, dovrà essere convocata l'Assemblea, perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.

Con il parere favorevole di tutti gli amministratori presenti, il Presidente o chi ne fa le veci potrà ammettere a partecipare alle riunioni di Consiglio, con mera funzione consultiva, anche persone non appartenenti allo stesso.

#### **14 - Presidente e Vicepresidente**

Il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione vengono nominati dall'Assemblea; essi restano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea al momento della nomina, con un massimo di tre anni, e sono rieleggibili. In caso che l'Assemblea non stabilisca tale durata, essi si intenderanno nominati per tre anni.

Il Presidente svolge la funzione di collegamento fra gli organi dell'Associazione e di coordinamento della loro attività, ha la rappresentanza e la firma sociale, convoca e presiede le Assemblee ed i Consigli direttivi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tali funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

### **D) REGOLAMENTO**

#### **15 - Emanazione e validità del Regolamento**

I rapporti interni all'Associazione sono disciplinati, oltre che dal presente Statuto, dal Regolamento, che viene predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea ordinaria di soci.

Le norme del Regolamento non potranno essere in contrasto con il presente Statuto; esse saranno vincolanti per tutti i soci e gli organi dell'Associazione.

Copia del Regolamento verrà consegnata ad ogni socio ed una copia sarà comunque sempre disponibile presso la sede dell'Associazione [e presso le sedi locali della stessa].

Con l'iscrizione all'Associazione tutti i soci si impegnano al rispetto del Regolamento; analogo impegno assumono i membri non soci degli organi dell'Associazione.

#### **16 - Modifiche del Regolamento**

Il Regolamento potrà essere modificato, sempre con delibera dell'Assemblea ordinaria e su iniziativa del Consiglio direttivo, ogni volta che quest'ultimo ne ravvisi l'opportunità.

Copia del nuovo Regolamento, o quantomeno degli articoli di esso che sono stati modificati, dovrà essere trasmessa a tutti i soci e resa disponibile presso la sede dell'Associazione [e le sedi locali della stessa] entro otto giorni dalla sua emanazione.

Le modifiche del Regolamento entreranno in vigore decorsi almeno trenta giorni dalla loro emanazione; la data di decorrenza dovrà essere chiaramente indicata in calce al Regolamento stesso.

### **E) PATRIMONIO, CONTABILITA' E BILANCIO**

#### **17 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote (una tantum, periodiche o specifiche) dei soci; tali quote sono acquisite dall'Associazione a titolo definitivo (salvo quanto previsto dall'art. 5 in caso di mancata ratifica dell'ammissione del socio) e non potranno quindi essere oggetto di trasferimento o rivalutazione
- rimborsi spese e contributi straordinari dei soci o di soggetti terzi
- proventi dell'attività di organizzazione di manifestazioni e comunque corrispettivi percepiti dall'Associazione per i servizi offerti e per i beni eventualmente ceduti
- residui attivi della gestione
- sponsorizzazioni, lasciti e donazioni di persone ed enti.

In caso di particolari necessità finanziarie dello stesso, i soci potranno effettuare finanziamenti all'Associazione, che si presumeranno infruttiferi salvo che non sia diversamente stabilito per iscritto.

Sempre nell'intento di agevolare il perseguimento dello scopo associativo, i soci potranno concedere in comodato all'Associazione beni di loro proprietà, che siano dal Consiglio Direttivo ritenuti utili per lo svolgimento dell'attività.

In caso che in luogo di un contratto di comodato venga stipulato un contratto di locazione o affitto, esso dovrà essere deliberato all'unanimità dal Consiglio direttivo ed espressamente ratificato dalla prima Assemblea ordinaria.

## **18 - Contabilità e bilancio**

Il Consiglio direttivo è responsabile della tenuta dei libri nonché degli altri adempimenti stabiliti dalla normativa sia civile che fiscale.

L'esercizio annuale ha durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; entro il 31 marzo di ogni anno dovrà essere redatto dal Consiglio il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea ordinaria per l'approvazione.

Gli eventuali utili di gestione dovranno essere reinvestiti nell'attività dell'Associazione e non potranno in alcun caso e per alcun motivo essere attribuiti ai soci.

## **F) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **19 - Scioglimento e liquidazione**

L'Assemblea straordinaria, con la modalità di cui all'art. 12, delibera lo scioglimento dell'Associazione.

In caso che al momento della delibera di scioglimento esistano debite/o crediti dell'Associazione, ovvero esista un residuo attivo del quale non può essere immediatamente decisa la destinazione, l'Assemblea nomina uno o più Liquidatori, fissandone l'eventuale compenso.

Sia che venga stabilito direttamente dall'Assemblea, sia che venga deciso dai Liquidatori, l'eventuale residuo attivo allo scioglimento dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altri organismi, senza fine di lucro, con fini analoghi.

## **G) CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

### **20 - Clausola compromissoria**

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra soci, o fra soci ed Associazione od i suoi organi, riguardo l'interpretazione o l'applicazione del presente Statuto, del Regolamento o delle delibere degli organi dell'Associazione, dovrà essere devoluta ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, due scelti dalle parti ed il terzo d'accordo fra essi ovvero, se ciò non sarà possibile, dal Consiglio direttivo; se il Consiglio direttivo è parte della controversia tale scelta sarà effettuata dal socio più anziano.

Il Collegio arbitrale deciderà informalmente secondo equità; il suo giudizio sarà inappellabile.